

# ÀNTES

## STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE

### TITOLO I

#### Disposizioni Generali

##### *Art.1 (Denominazione e sede)*

1. E' costituita una Organizzazione di volontariato denominato Àntes, che di seguito verrà denominata l'Organizzazione. L'Organizzazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato 22/93.
2. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione, **CHE E' APARTITICA**, sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.
3. L'Organizzazione ha sede in Agrate Brianza (MB)
4. Altre unità operative potranno essere istituite su delibera del Consiglio Direttivo.
5. La durata dell'Organizzazione è **A TEMPO INDETERMINATO**.

### TITOLO II

#### Finalità

##### *Art 2 (Carattere e finalità dell'Organizzazione)*

1. L'Organizzazione è retta dalle norme del presente statuto, dalle vigenti norme in materia di organizzazione di volontariato e dalle altre norme di legge applicabili.
2. **L'ORGANIZZAZIONE È SENZA FINI DI LUCRO E PERSEGUE ESCLUSIVAMENTE FINALITÀ' DI CARATTERE SOCIALE, CIVILE E CULTURALE.**
3. Scopo principale dell'ente e quello di dare vita ad un sistema di servizi e progetti condotti in partnership con Associazioni, Enti, Scuole, oratori, Cooperative, volti a promuovere un'educazione a senso ampio di prevenzione del disagio psico-sociale, terreno fertile per comportamenti provocatori-antisociali, fenomeni di bullismo, drop-out scolastico, abuso di sostanze e marginalità sociale.

La metodologia e gli strumenti sono quelli di promozione di prevenzione e di partecipazione attraverso;

- interventi rivolti agli adolescenti e giovani e alle famiglie
- attività formative rivolte ad operatori e volontari;
- collaborazione con le diverse realtà sociali e istituzionali del territorio le quali vengono chiamate in causa attivando un lavoro di rete con progetti, condivisione e cooperazione.

L'associazione svolge le seguenti attività:

- **sportelli di ascolto per giovani e famiglie;**
- **sportelli di counselling psicologico per i giovani all'interno delle scuole**
- **sportelli di orientamenti scolastico**
- **sostegno allo studio ed educativo**
- **contrastati al fenomeno della dispersione scolastica – bullismo e tutte le sue forme di marginalità sociale**
- **percorsi orientati verso l'educazione alla legalità**
- **promozione del benessere psico sociale dei giovani attraverso attività educative, formative, ricreative e di cittadinanza attiva attraverso la promozione del volontariato**
- **promozione di iniziative per gli anziani che stimolino un invecchiamento attivo attraverso processi educativi intergenerazionali “GIOVANI E ANZIANI”**
- **sportelli per la mediazione familiare: sostegno pratico ai genitori nell'affrontare i problemi con i figli**
- **mediazione linguistico culturale**
- **azioni di formazione e sensibilizzazione ai servizi delle famiglie immigrate per promuovere l'inclusione sociale**
- **formazione di competenze relazionali e comunicative per figli e genitori mediante progetti specifici**
- **percorsi di formazione intervento rivolti alle Scuole Superiori nell'area Sociale e socio sanitaria**
- **educazione allo sport**
- **ogni altra attività, iniziativa ed intervento finalizzate al raggiungimento degli scopo e/o attività di cui sopra**

L'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato avvalendosi di strutture proprie o nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

L'Organizzazione può progettare, organizzare e realizzare corsi di formazione professionale, senza scopo di lucro al fine di aiutare i giovani, anche nell'inserimento lavorativo.

L'Organizzazione potrà esercitare attività produttive, di servizi e commerciali marginali ed occasionali al fine di trarre risorse economiche per l'autofinanziamento volto a conseguire gli obiettivi associativi.

**L'ORGANIZZAZIONE NON PUO' SVOLGERE ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE SOPRA INDICATE AD ECCEZIONE DI QUELLE AD ESSE STRETTAMENTE CONNESSE O DI QUELLE ACCESSORIE A QUELLE STATUTARIE, IN QUANTO INTEGRATIVE DELLE STESSE E COMUNQUE AVENTE CARATTERE MARGINALE.**

L'Organizzazione potrà aderire ad altre organizzazioni, circoli, coordinamenti aventi finalità analoghe o affini, nonché, partecipare ad enti sociali e umanitari.

### **TITOLO III**

#### **I Soci**

##### *Art 3 (SOCI E LORO Ammissione)*

1. Gli intervenienti all'atto costitutivo sono denominati soci fondatori, **MENTRE COLORO CHE ADERISCONO SUCCESSIVAMENTE ALLA COSTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE SONO DENOMINATI SOCI ORDINARI. TALE DISTINZIONE HA FINALITA' ESCLUSIVAMENTE STORICHE, IN QUANTO TUTTI I SOCI, SIANO ESSI SOCI FONDATORI O SOCI ORDINARI, HANNO PARI DIRITTI E PARI DOVERI.**
2. Può **PROPORRE DOMANDA DI ADESIONE** all'Organizzazione chiunque **DICHIARI DI CONDIVIDERE** le finalità dell'Organizzazione, **DI ESSERE** mosso da spirito di solidarietà, **DI IMPEGNARSI** a offrire la propria opera spontanea in via gratuita e non remunerata nell'ambito della organizzazione **E CHE DICHIARI ALTRESI' DI ACCETTARE SENZA RISERVE LO STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE.**

Non possono essere ammessi coloro che siano stati condannati per delitto doloso ovvero siano sottoposti a procedimento penale al momento della richiesta di iscrizione.

Non possono inoltre essere ammessi coloro che abbiano tenuto comportamento in contrasto con le finalità dell'Organizzazione, manifestino abitualmente atteggiamenti scorretti, violenti o di estremismo politico e comunque abbiano portato nocumento all'immagine dell'Organizzazione.

3. **LA RICHIESTA DI ADESIONE DEVE ESSERE FORMULATA CON IDONEA** domanda scritta. Il Consiglio Direttivo delibera **SULLA DOMANDA NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA ALLA SUA PRESENTAZIONE**, con maggioranza semplice e provvedimento definitivo.
4. **IL CONSIGLIO DIRETTIVO, OVE LO RITENGA NECESSARIO O OPPORTUNO, PUO' RISERVARSI DI DELIBERARE SULLA DOMANDA, ALL'ESITO DI UN ESAME PERSONALE DEL RICHIEDENTE OVVERO ALL'ESITO DI UN CORSO DI FORMAZIONE CUI IL RICHIEDENTE PUO' ESSERE RICHiesto DI PARTECIPARE GRATUITAMENTE.**
5. **E' AMMESSA** l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'Istituzione stessa.
6. Tutti **I SOCI** hanno parità di diritti e di doveri.

#### *Art 4 (Diritti)*

1. Tutti **I SOCI** hanno il diritto:
  - di partecipare alle assemblee dei soci e di esercitare il voto;
  - di conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli obiettivi sociali;
  - di partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
  - di usufruire di tutti i servizi dell'Organizzazione.
2. Ciascun **SOCIO** può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dall'Organizzazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di giusta causa, nel qual caso il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

#### *Art 5 (Doveri)*

1. **I SOCI sono TENUTI AD UN COMPORTAMENTO CORRETTO SIA NELLE RELAZIONI ALL'INTERNO DELL'ORGANIZZAZIONE, SIA NEI CONFRONTI DI TERZI, NONCHE' SONO** obbligati a rispettare il presente statuto, **GLI EVENTUALI REGOLAMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI** e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, pena l'esclusione.
2. **I SOCI SONO TENUTI A NON DIVULGARE A TERZI, IN QUANTO CONSIDERATE RISERVATE, INFORMAZIONI, DATI O NOTIZIE ATTINENTI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA IN CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DELLA LORO PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE.**
3. **I SOCI** possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione **MEDIANTE IL VERSAMENTO DI UNA QUOTA ASSOCIATIVA, NON AVENTE** carattere patrimoniale, **IL CUI IMPORTO E' DETERMINATO CON APPOSITA DELIBERA DELL'Assemblea**

convocata per l'approvazione del preventivo. **TALE CONTRIBUTO E'** annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento;

4. **I SOCI** hanno diritto a svolgere le attività previamente concordate;
5. le prestazioni fornite **daI SOCI** sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. **AI SOCI** possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
6. le attività **DEI SOCI** sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

#### *Art.6 (Esclusione)*

1. La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:
  - a) per decesso;
  - b) per dimissioni;
  - c) per **ESPULSIONE IN CONSEGUENZA DELLA** violazione delle norme statutarie o per altri gravi motivi.
2. Nel caso di cui alla lettera c) il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione.  
Il provvedimento di esclusione avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione mediante A/R e dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.  
Contro il provvedimento d'espulsione, così come contro il diniego di accettazione è possibile il ricorso all'assemblea. L'assemblea decide alla prima riunione successiva.

## **TITOLO IV** **Gli organi**

#### *Art.7 (Indicazione degli organi)*

1. Sono organi dell'Organizzazione:

- ❑ Il Consiglio Direttivo;
- ❑ L'Assemblea dei soci;
- ❑ Il Presidente e il Vice Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

- ❑ Il collegio dei Revisori dei Conti
- ❑ Il Collegio dei Garanti

2. Le cariche sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute **NELL'INTERESSE DELL'ORGANIZZAZIONE**, documentate **E COMUNQUE** nei limiti preventivati dall'Organizzazione.

## **CAPO I**

### **Il consiglio direttivo**

#### *Art 8 (Il Consiglio Direttivo)*

1. Il Consiglio Direttivo è eletto **TRA I SOCI** dall'Assemblea, è composto da cinque membri, **RIELEGGIBILI**, e dura in carica tre anni.
2. **LE CAUSE DELLA PERDITA DELLA CARICA DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SONO LA MORTE, LA DECADENZA E LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE.**
3. **VIENE DICHIARATO DECADUTO DALLO STESSO CONSIGLIO DIRETTIVO IL CONSIGLIERE CHE PER TRE VOLTE CONSECUTIVE RISULTA INGIUSTIFICATAMENTE ASSENTE AI LAVORI DEL CONSIGLIO MEDESIMO.**
4. **IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA O CESSAZIONE DI UNO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO, DOPO LA PRESA D'ATTO DA PARTE DELLO STESSO ORGANO, SI PROVVEDERA' ALLA SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE VENUTO MENO FACENDO RICORSO PROGRESSIVAMENTE AI CANDIDATI ALLA CARICA RISULTATI NON ELETTI IN SEDE DI RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI, DANDONE COMUNICAZIONE AI SOCI NELLA PRIMA ASSEMBLEA UTILE, OVVERO, IN MANCANZA, CONVOCANDO L'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIERE MANCANTE.**
5. **I CONSIGLIERI NOMINATI IN SURROGA RESTANO IN CARICA SINO ALLA SCADENZA NATURALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.**
6. **LE DIMISSIONI, LA DECADENZA O LA CESSAZIONE DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE COMPORTANO IN OGNI CASO LA DECADENZA DELL'INTERO CONSIGLIO.**

#### *Art.9 (Funzioni E COMPOSIZIONE)*

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale di governo dell'Organizzazione e ha le seguenti competenze:
  - compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - fissa le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
  - sottopone all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il consuntivo;

- determina il programma di lavoro in base alle linee guida contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
  - ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  - **DETERMINA LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI;**
  - **PREDISPONE GLI EVENTUALI REGOLAMENTI ESECUTIVI DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI;**
  - **ELEGE IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE, NONCHE' NOMINA IL SEGRETARIO;**
  - **ACCOGLIE O RESPINGE LE DOMANDE DEGLI ADERENTI;**
  - **DELIBERA IN MERITO ALL'ESCLUSIONE DEI SOCI E ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI;**
  - **ASSUME L'EVENTUALE PERSONALE NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE NON ASSICURATA DAI SOCI, CONTROLLANDO CHE CIO' AVVENGA SEMPRE NEI LIMITI INDICATI DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI VOLONTARIATO;**
  - **DELEGA PARTE DELLE SUE FUNZIONI A MEMBRI DEL CONSIGLIO.**
2. Il Consiglio Direttivo è convocato **ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO** dal Presidente o comunque **SU RICHIESTA DI ALMENO** due componenti del medesimo. Delibera **A SCRUTINIO (PALESE/SEGRETO)** a maggioranza dei propri componenti; in caso di parità, il voto del Presidente sarà determinante per la delibera da assumere.
  3. Il Consiglio Direttivo si può avvalere di consulenti esterni, nel caso si rendano necessarie particolari competenza tecniche.
  4. Il Consiglio Direttivo è composto da:
    - Presidente;
    - Vice Presidente;
    - Segretario;
    - Consigliere;
    - Consigliere.

***Art 10 (COMPETENZE DEL PRESIDENTE. FUNZIONI DEL VICEPRESIDENTE E DEL SEGRETARIO)***

1. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza di voti.
2. Il Presidente ha la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione

di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.

3. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.
4. Convoca le assemblee dei soci volontari e il Consiglio Direttivo assumendone la presidenza, cura l'adempimento delle deliberazioni, sorveglia il buona andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. **ASSUME, NEI CASI DI URGENZA, QUANDO NON SIA POSSIBILE UNA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, I PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI ED INDISPENSABILI AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE, SOTTOPONENDO GLI STESSI ALLA RATIFICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ENTRO ..... GIORNI DALLA DATA DI ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO.**
6. In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente **NE FARA' LE VECI IL VICE-PRESIDENTE.**  
In caso di assenza o impedimento **ANCHE** del Vicepresidente, l'Assemblea sarà presieduta da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Organizzazione.
7. Il Segretario è delegato a gestire la contabilità ed i libri ad essi connessi. Redige i verbali e tiene i libri sociali. Coadiuvato il presidente e il Consiglio Direttivo nelle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'Organizzazione.

## **CAPO II**

### **L'assemblea**

#### *Art.11 (Composizione e funzioni)*

1. L'Assemblea è composta da tutti **I SOCI.**
2. Elege il Consiglio Direttivo secondo **QUANTO STABILITO DALL'ART.8.**
3. Elege i componenti il Consiglio dei Garanti (se previsto).
4. Elege i componenti del Collegio dei Revisori (se previsto).
5. Delibera sulle eventuali modifiche al presente statuto.
6. Approva il programma e il preventivo economico per l'anno successivo.
7. Approva il bilancio annuale.
8. Delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo, sulle questioni sollevate dai soci **E COMUNQUE SU QUANTO NON DIRETTAMENTE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO E DELLA NORMATIVA VIGENTE.**
9. Ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.
10. Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione.



11. Delibera sulle modifiche al presente statuto.
12. Delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi riserve o capitali durante la vita dell'Organizzazione, in conformità a quanto previsto dal presente statuto.
13. Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio.

*Art. 12 (Convocazione)*

1. **L'ASSEMBLEA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL PRESIDENTE.** I Soci sono convocati in assemblea una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e per la nomina del Consiglio Direttivo se scaduto.
2. I Soci sono convocati in assemblea ogni qualvolta necessario.
3. Il Presidente è tenuto a convocare l'assemblea su richiesta di almeno due componenti il Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
4. L'Assemblea è convocata, almeno una settimana prima dell'adunanza.
5. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
6. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto almeno 15 giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea può deliberare altre modalità di convocazione che siano più convenienti alla realtà dell'Organizzazione.

*Art.13 (Validità della Assemblea)*

1. L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente la metà più uno dei soci.
2. **IN SECONDA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA E' DA RITENERSI VALIDAMENTE COSTITUITA QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI.**

*Art.14 (Votazione)*

1. In prima convocazione le delibere sono validamente assunte con la volontà della metà più uno dei soci presenti. Il voto può essere esercitato anche mediante delega ma non per corrispondenza.  
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene con presenza di almeno tre quarti **dei SOCI** e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
3. **LA DELIBERA DI SCIOGLIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DI DEVOLUZIONE DEL SUO PATRIMONIO AVVIENE CON IL VOTO**

**FAVOREVOLE DI ALMENO TRE QUARTI DEI SOCI. SE DEL CASO CON LA MAGGORANZA DEI PARTECIPANTI NOMINA UN LIQUIDATORE.**

4. La votazione viene espressa in modo palese per alzata di mano. **LA VOTAZIONE RIGUARDANTE LE PERSONE AVVIENE INVECE IN SEGRETO.**

**CAPO III**  
**I collegi**

*Art.15 (Collegio dei revisori dei conti)*

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre elementi effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio:

- elegge il suo Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle vigenti leggi per i Revisori dei Conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

*Art.16 (Collegio dei Garanti)*

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, **FERMA RESTANDO LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN TEMA DI AMMISSIONE DEGLI ASPIRANTI SOCI E DI ESCLUSIONE DEI SOCI NEI CASI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.**

## **TITOLO V**

### **Le risorse economiche**

#### *Art.17 (Indicazione delle risorse)*

1. L'Organizzazione può trarre i mezzi necessari ai propri fini da un fondo comune costituito da:
  - ❑ Contributi di enti pubblici e privati;
  - ❑ Contributi di persone fisiche;
  - ❑ Contributi di organismi internazionali;
  - ❑ Donazioni , lasciti ed eventuali rendite da essi derivanti;
  - ❑ Rimborsi derivanti da convenzioni;
  - ❑ Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  - ❑ Fondi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
  - ❑ Ogni altro tipo di entrata legalmente prevista.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

#### *Art 18 (Utilizzo dei beni)*

1. L'Organizzazione non può distribuire utili o avanzi di gestione.

#### *Art.19 (Devoluzione dei beni)*

1. In caso di scioglimento, cessazione dell'Organizzazione, le somme o i beni **CHE RESIDUANO DOPO L'ESAURIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE**, saranno devoluti ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, **OPERANTI IN IDENTICO O ANALOGO SETTORE**.

## **TITOLO VI**

### **Gestione Amministrativa**

#### *Art.20 (Il Bilancio)*

1. I bilanci dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre.
2. I bilanci rappresentano la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Organizzazione.
3. Vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono redatti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.
4. Il bilancio preventivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo che lo sottoporrà alla approvazione dell'Assemblea entro il 30 settembre di ogni anno.

5. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo che lo sottoporrà alla approvazione dell'Assemblea entro il 31 maggio di ogni anno. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

*Art.21 (Approvazione del bilancio)*

1. I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall'assemblea con i voti della metà più uno dei soci presenti.
2. I bilanci preventivo e consuntivo sono depositati presso la sede entro cinque giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione e possono essere consultati da ogni aderente.

*Art.22 (Avanzi di gestione)*

1. All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Organizzazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura o rete di solidarietà.
2. L'Organizzazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

*Art.23 (Libri dell'Organizzazione)*

1. L'Organizzazione tiene i libri prescritti per legge che sono disponibili a **QUALUNQUE SOCIO** ne faccia motivata istanza.

*Art 24 (Patrimonio e entrate dell'Organizzazione)*

1. Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Organizzazione dispone delle entrate derivanti dalle attività di autofinanziamento, da sovvenzioni e versamenti provenienti da privati o da pubbliche istituzioni, nonché da redditi derivanti dal suo patrimonio.

*Art. 25 (clausola compromissoria)*

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, **QUALORA NON SIA STATO ISTITUITO UN COLLEGIO DEI GARANTI**, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrariato irrituale.

Gli aderenti sono tenuti, all'atto dell'adesione a dichiarare formale accettazione della presente clausola compromissoria.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, preferibilmente; in caso di mancato accordo sarà adito perché provveda alla nomina il Vicepresidente del

Consiglio Notarile del capoluogo di provincia più vicino alla sede dell'Organizzazione.

## **TITOLO VII**

### **Disposizioni transitorie e finali**

*Art. 26 (Disposizioni finali)*

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme di legge in materia con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.